



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 56 DEL 09-07-2019

N. GENERALE 80 DEL 09-07-2019

Oggetto:	LAVORI DI COSTRUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI INTERRATI PER CONTO DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. REGOLAMENTAZIONE VIABILITA'
----------	--

PREMESSO che, con D.D.G. n. 1023 del 19/11/2018 la Regione Siciliana "Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia, Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni, a seguito di conferenza di servizi che si è tenuta il 6/9/2018 presso i locali del 4° Settore Ambiente e Territorio del Comune di Milazzo, ha autorizzato ai sensi degli artt. 108 e 111 del R.D.lgs 1/12/1933 n. 1775 e s.m.i., la Società ENEL Distribuzione S.p.A., alla realizzazione di un elettrodotto interrato BT a 230/400 kV e in MT a 20Kv, lungo Corso Sicilia (Asse Viario), sottopassaggio nuova linea ferroviaria (PA-ME), Strada Provinciale 67, via S. Giovanni, via G. Rizzo, via XX Settembre, via E. Cosenz, via Risorgimento, via Madonna del Lume, via Tre Monti, via Ten. La Rosa, c/da Bozzello, c/da Faraone, C.A.S., via Arno e via Fiumarella.

VISTA L'istanza del 08/07/2019, con la quale il legale rappresentante "Sig. OMISSIS" della ditta SO.I.GE.A con sede in via A. Salandra n. 18 Roma, appaltatrice dei lavori per conto di Enel S.p.A., chiede l'emissione di nuova ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta lungo le vie Risorgimento Cosenz, S. Papino e Tre Monti, al fine di consentire in sicurezza il completamento dei lavori di costruzione linea elettrica interrata, in quanto gli stessi per problemi tecnici non sono stati ancora ultimati;

DATO ATTO del rapporto istruttorio del responsabile del procedimento de quo del Corpo Polizia Locale;

VISTO l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)";

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Per quanto in premessa nei giorni dal 11 al 31 luglio 2019 nell'orario compreso dalle ore 08,00 alle ore 18,00:

- **L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati) lungo alcuni tratti stradali delle vie Risorgimento, S. Papino, E. Cosenz e Tre Monti, dove verranno eseguiti i lavori di scavo di buche per il passaggio dei cavi Enel;**
- **Il tratto stradale dove verranno eseguiti i lavori, deve essere messo in sicurezza mediante adeguata recinzione di cantiere e presegnalato mediante il posizionamento di apposita segnaletica stradale.**

DISPONE

CHE il Comando di Polizia Locale unitamente alle altre forze di Polizia previste dall'art. 12 D. Lgs. 285/92, sono incaricate di vigilare per l'esatta osservanza della presente;

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni, alle quali la ditta appaltatrice deve provvedere:

1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori; impiego di proprio personale abilitato per effettuare viabilità ed indicazioni agli utenti, sulle vie in cui è stata modificata la viabilità per consentire lo svolgimento dei lavori;
2. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
3. nell'ambito del cantiere fisso oggetto della presente ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 4 marzo 2013 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 4 marzo 2013.

4. al mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti;
5. In caso di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

AVVERTE

Che la presente non assorbe autorizzazione e concessioni amministrative, previste dalle vigenti normative;

E' ammesso ricorso giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, con le modalità di cui alla L. 06.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di emanazione del presente atto.

Al responsabile del procedimento de quo:

- la pubblicazione nella sezione atti amministrativi della presente Ordinanza
- La verifica dell'effettiva pubblicazione del presente provvedimento presso l'albo pretorio ed atti amministrativi per la decorrenza dei termini di validità;
- La verifica dell'installazione nei termini di legge della segnaletica stradale;
- La trasmissione ai seguenti destinatari: al Dirigente del 4° e 5° Settore, al responsabile della segnaletica stradale presso il 5° Settore di questo Comune, All'Ufficio Patrimonio, All'Ufficio Tributi, Commissariato di P.S., Compagnia dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ai VV.FF, al servizio 118, alla ditta SOIGEA;

I sottoscritti ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 artt. 75 e 76 dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità e di conflitto di interessi con la parte destinataria del presente.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Puliafico Giuseppe

(Sottoscritto con Firma Elettronica)

Il Dirigente - Comandante

F.to Dott.ssa Puleo Giuseppa
(Sottoscritto con Firma Digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

Si attesta che la presente Ordinanza n. 56 del 09-07-2019, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 10-07-2019.

N. Reg. Albo: 2730

Milazzo, li 10-07-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Anna Giannone
(Sottoscritto con Firma Digitale)